



REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA


Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 05/06/2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento_____	pag. 3
Art. 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione_____	pag. 4
Art. 3 – Composizione della commissione – componenti interni_____	pag. 4
Art. 4 - Selezione dei componenti esterni _____	pag. 5
Art. 5 – Requisiti dei componenti _____	pag. 6
Art. 6 – Nomina dei componenti _____	pag. 6
Art. 7 – Determinazione dei compensi _____	pag. 6
Art. 8 – Funzionamento della commissione _____	pag. 7
Art. 9 – Disposizioni finali _____	pag. 7
Art. 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore _____	pag. 7
Note _____	pag. 8

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La composizione delle Commissioni giudicatrici è regolata secondo lo schema che di seguito riportato.
3. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara (Seggio di gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.



Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice nomina un'apposita commissione di gara nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a **tre** – compreso il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a **cinque**.
3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari al Comune di Cornaredo o alla Centrale Unica di Committenza.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
5. La commissione giudicatrice, nelle fattispecie di cui allo schema riportato nell'articolo precedente, è costituita da personale interno del Comune di Cornaredo e/o da personale dipendente dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza di cui fa parte il Comune di Cornaredo (Capofila). In caso di carenza in organico di specifiche professionalità, si può far ricorso a professionalità esterne secondo le modalità precisate in seguito.
6. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara (Seggio di Gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In questo caso, a prescindere dall'importo dell'appalto, il seggio di gara è costituito da personale interno del Comune di Cornaredo e/o da personale dipendente dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza di cui fa parte il Comune di Cornaredo.

Articolo 3 – Composizione della commissione – componenti interni.

1. I componenti sono selezionati come segue tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice con individuazione dei relativi ruoli:
 - a. il Presidente, è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di Posizione organizzativa per le gare espletate dalla Stazione Appaltante ed è individuato nel Responsabile della C.U.C. per le gare da questa espletate;
 - b. i commissari diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale:
 - appartenente alla categoria D o C oppure:
 - in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado, con anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture per importi a base d'asta inferiori alle soglie comunitarie;
 - in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado, con anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture per importi a base d'asta superiori alle soglie comunitarie;

- in possesso di diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado, con anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori per importi a base d'asta inferiori a € 1.000.000,00;
- in possesso di diploma di laurea triennale, con anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori per importi a base d'asta pari o superiori a € 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
- in possesso di diploma di laurea, con anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori per importi a base d'asta pari o superiori alla soglia comunitaria;

2. Oltre ai componenti indicati può essere nominato un segretario tra il personale appartenente alla Stazione Appaltante. Il Segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge funzioni di verbalizzazione e di custodia della documentazione. Il Segretario della commissione giudicatrice è dipendente del Comune di Cornaredo e/o dipendente dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza di cui fa parte il Comune di Cornaredo.

3. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per due Commissioni di gara nel corso dell'anno se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.

4. A regime, la nomina di commissari interni, dopo la qualificazione delle Stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi sia un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e di quello della rotazione delle nomine. Nelle more della qualificazione, le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilità in organico.

Articolo 4 – Selezione dei componenti esterni

1. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili all'interno dell'Ente o tra i dipendenti dei Comuni aderenti alla C.U.C., l'individuazione del componente avverrà mediante sorteggio pubblico tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenchi forniti dalle Amministrazioni o Ordini professionali e/o apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale, dei seguenti soggetti:

a) dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016 ⁽¹⁾

Articolo 5 – Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

3. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., in materia di incompatibilità ed astensione.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici, neppure come Segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, con le precisazioni riportate ai successivi punti da 3.2 a 3.5 ⁽²⁾

Articolo 6 – Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati dal RUP dell'amministrazione aggiudicatrice o dal RUP della C.U.C. mediante apposito atto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. I componenti della commissione sono tenuti a presentare il proprio curriculum, qualora non sia già pubblicato nel sito web del Comune di Cornaredo, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 7 – Determinazione dei compensi

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. E' previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.000,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara.

2. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
3. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione (ivi compresi di dipendenti aderenti alla Centrale Unica di Committenza di cui fa parte il Comune di Cornaredo) o che svolge le funzioni di segretario della commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Articolo 8 – Funzionamento della commissione

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della lex specialis di gara. Alla Commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla stessa la competenza sulla valutazione degli aspetti tecnico-economici delle offerte medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.
2. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale del Comune o dei Comuni aderenti alla C.U.C. che fornirà la necessaria collaborazione.
5. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara con relativa aggiudicazione al RUP della Stazione Appaltante o della C.U.C. che curerà i successivi adempimenti.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i. e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Cornaredo e alle linee guida Anac.

Articolo 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Note

Stralcio Linee guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

(1) **2.3** I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni; b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; d) regolarità degli obblighi previdenziali; e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) regolarità degli obblighi previdenziali;
- f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) essere alla dipendenza di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all'esterno dell'amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o

direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni; b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva; c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 8 commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 4, Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l'esperto deve dimostrare di possedere cumulativamente i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti. (2)

3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; del codice penale;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

Stralcio Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente: a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

- a) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
- b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
- c) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori

7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

7.1. Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel 12 rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

7.3. Nello specifico:

- a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture; Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture
- b) Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.